La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 21.11.2013
La Nuova Procedura Civile, 5, 2013

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

(ARTT. 615 E 616 C.P.C.)

Schema di **Valeria VASAPOLLO**

Viene contestato **l'an** dell'esecuzione e cioè il **diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata** (**Art. 615.p.c.)**

LEGITTIMATO ATTIVO: esecutato (debitore e terzo proprietario)

LEGITTIMATO PASSIVO: creditore procedente e creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo

PRIMA CHE ABBIA INIZIO L'ESECUZIONE
(art. 615, I comma, c.p.c.)
: **opposizione preventiva (a precetto)- viene instaurato un procedimento di cognizione ordinario**

Competenza:
- **orizzontale**: ex **artt. 27 e 480 c.p.c.,** III comma, c.p.c : competente è il Giudice del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o il domicilio o in mancanza di dichiarazione il Giudice del luogo in cui e' stato notificato il precetto
- **verticale**: **(ART. 17 C.P.C.)**Giudice competente per materia o per valore con riferimento al diritto di cui si chiede la tutela (es. Giudice di Pace per opposizioni il cui debito non ecceda l'importo di € 5.000,00 **ex art 7.c.pc**.);
- le opposizioni all' esecuzione relative a crediti aventi natura di lavoro, previdenziale ed assistenziale , sono devolute al Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro

Forma della domanda: di regola atto di citazione, proposta con ricorso quando la controversia debba essere regolata dal rito del lavoro

Il G.I. **può sospendere** su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo

QUANDO E' INIZIATA L'ESECUZIONE:
(art. 615, II comma, c.p.c.) opposizione successiva – procedura a struttura bifasica
CON L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E' POSSIBILE FAR VALERE ANCHE L'IMPIGNORABILITA' DEI BENI

Competenza:G.E. di fronte cui pende la procedura esecutiva **(art. 615, II comma, c.p.c.)**

Forma della domanda: proposta con ricorso

Il G.E. fissa con **decreto l'udienza di comparizione delle parti** ed il **termine perentorio per la notificazione** del ricorso unitamente al decreto

UDIENZA: ex art. 185 disp.att. c.p.c. si svolge secondo il rito camerale : il G.E.
si pronuncia sull'eventuale richiesta di sospensione della procedura ai sensi dell'art 624 c.p.c. e **fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio individuando il giudice competente per decidere nel merito la domanda (art. 616 c.p.c.)**

Introduzione del giudizio di merito entro il termine fissato dal G.E. con **atto di citazione o ricorso** a seconda del rito da seguire**(art. 616 c.p.c.)**

Giudizio di merito

SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE (impugnabile)

SENTENZA DI RIGETTO DELLA OPPOSIZIONE (impugnabile)